

STATUTO

ISPERANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IRGOLI NU VIA MATTEO
MONNE 5

Numero REA: NU - 120174

Codice fiscale: 01671280913

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-07-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al numero 22662 di REPERTORIO ed al numero 17614 di RACCOLTA	
STATUTO - COOPERATIVA SOCIALE	
"ISPERANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE	
1.1 E' costituita una società cooperativa sociale denominata	
"ISPERANZIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", alla Cooperativa,	
per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice	
civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dal-	
la legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le	
norme sulla società a responsabilità limitata nonché per	
quanto compatibili le norme del d.lgs. n. 112/2017 in materia	
di impresa sociale.	
1.2 La Cooperativa ha sede nel comune di Irgoli (Nu) con sede	
in Via Matteo Monne n.5. Il trasferimento della sede nell'am-	
bito territoriale del medesimo Comune non comporta modifica	
del presente Statuto. La cooperativa potrà istituire sedi se-	
condarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
ART. 2 - DURATA	
2.1 La Cooperativa ha durata fino 31 (trentuno) dicembre	
2060 (duemilasessanta), ma potrà essere prorogata, anche pri-	
ma della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con de-	
liberazione dell'assemblea dei soci.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	

	ART. 3 - SCOPO MUTUALISTICO	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività	
	produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, indu-	
	striale e nei servizi, indicate nel successivo articolo e	
	finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e la-	
	vorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett.	
	B) e art. 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istitu-	
	zioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte-	
	ressi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale del-	
	le comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti coo-	
	perativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del	
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini spe-	
	culativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa	
	che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorati-	

	va ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il so-	
	cio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vi-	
	gente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali at-	
	traverso l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate,	
	in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavora-	
	tori impiegati nelle attività produttive e/o di servizio, che	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo devono essere	
	socie della stessa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-	
	perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consorti-	
	li e dei consorzi territoriali.	
	ART. 4 - OGGETTO SOCIALE	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	definita all'articolo precedente, e con riferimento ai requi-	
	siti e agli interessi dei soci, così come previsto dall' Art.	
	1, comma 1, lettera b) della L.381/91, la Cooperativa ha come	

	oggetto le seguenti attività:	
	- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali,	
	commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavora-	
	tivo di persone svantaggiate, e nel dettaglio:	
	- la prestazione di servizi di pulizia e di manutenzione or-	
	dinaria e straordinaria, anche mediante esecuzione di lavori	
	di edilizia in genere, dei locali e dei luoghi nei quali av-	
	viene il movimento delle merci e delle materie prime, di uf-	
	fici, di abitazioni, di edifici e di luoghi pubblici e priva-	
	ti in genere;	
	- la prestazione di attività di pulizia di giardini e di spa-	
	zi verdi, anche con l'ausilio di mezzi meccanici pulitori, di	
	autoveicoli ed autocarri;	
	- gestione e manutenzione del verde attrezzato e presso aree	
	pubbliche e private;	
	- la prestazione di attività di disinfestazione e derattizza-	
	zione;	
	- tutela e valorizzazione dell'ambiente con particolare ri-	
	guardo all'aspetto archeologico ed ecologico;	
	- la prestazione di servizi nei settori dell'agricoltura,	
	dell'allevamento del bestiame, della lavorazione, della tra-	
	sformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli	
	e di alimenti;	
	- l'attività agricola in genere, ed in particolare la silvi-	
	coltura tendente principalmente alla produzione e/o approvv-	

	gionamento della materia prima per l'attività sopra citata.	
	- la gestione di imprese agricole;	
	- il taglio ed il trasporto di legname da ardere e destinato	
	a lavorazioni industriali ed artigianali;	
	- noleggio di veicoli, di natanti ed imbarcazioni (vela-tera-	
	pia, trasporto portatori di handicap etc) con o senza condu-	
	cente, con mezzi propri e di terzi per la prestazione di ser-	
	vizi di trasporto di studenti pendolari, portatori di handi-	
	cap, nonché trasporto a scopo turistico, culturale, sociale e	
	trasporti di persone in genere;	
	- l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e	
	bevande mediante la gestione di strutture adibite alla risto-	
	razione, nonché la produzione di cibi pronti mediante la la-	
	vorazione e la trasformazione di prodotti naturali, anche con	
	l'ausilio di diverse tecniche di conservazione;	
	- la gestione di strutture ricettive;	
	- l'organizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti	
	polifunzionali e specifici adibiti al tempo libero, allo	
	sport ad alla creazione e fruizione di eventi culturali so-	
	ciali e turistici;	
	- attività di promozione turistica in tutte le sue forme, ac-	
	compagnata da promozione e valorizzazione delle risorse del	
	territorio in generale;	
	- progettazione, realizzazione e gestione di strutture ed at-	
	tività turistico-ricettive (alberghi, campeggi, ostelli, sta-	

	zioni ristoro, bar, ristoranti e servizi pubblici similari,	
	stazioni marittime, stabilimenti balneari, villaggi turisti-	
	ci, circoli nautici ecc.), culturali (biblioteche, musei, in-	
	formagiovani), di svago e ricreative in genere (centri benes-	
	sere, centri educazione ambientale ecc.), sportive (piscine,	
	palestre, strutture polifunzionali, maneggi ecc.); gestione	
	di parchi divertimento, parchi acquatici, strutture ludi-	
	co-ricreative;	
	- prestazione di attività di guida turistica e di attività	
	complementari, nonché di allestimento, organizzazione e ge-	
	stione di punti di informazione turistici con funzioni di	
	front office e backoffice e con personale multilingue;	
	- gestione di servizi ricettivi, ristorativi, di accoglienza,	
	di intermediazione e di assistenza sia telefonica sia telema-	
	tica;	
	- gestione colonie marine e montane, ostelli della gioventù,	
	hotel, campeggi, piazzola camper residence, o altre strutture	
	ricettive, animazione, pulizia e manutenzione delle spiagge,	
	gestione dei parcheggi per veicoli, manutenzione e gestione	
	del verde e degli impianti tecnologici, pulizia urbana;	
	- gestione di piscine, collegate con le strutture ricettive e	
	non, gestione di strutture sportive e ricreative in genere,	
	gestione di attività di spiaggia day, colonie diurne per tut-	
	te le fasce di utenza;	
	- organizzazione di eventi, feste, spettacoli, allestimento	

	fiere, mostre, saloni, festival, e stand, organizzazione con-	
	gressi, dibattiti, seminari, nonché l'organizzazione e la	
	rappresentanza in proprio e per conto terzi, o con il suppor-	
	to di terzi, di manifestazioni, meetings, fiere, congressi,	
	eventi in genere, convegni, tavole rotonde, seminari, simposi	
	e manifestazioni minori, noleggio di attrezzature per le ma-	
	nifestazioni di cui sopra, cocktails, colazioni di lavoro,	
	programmi pre-post convention, coordinamento transfer, navet-	
	te e trasporti;	
	- gestione servizi Bike Sharing;	
	- gestione parcheggi a pagamento;	
	- servizio custodia bagagli, servizio internet point;	
	- servizio dog walker, dog sitting e gestione spazi e spiagge	
	per cani;	
	- erogazione servizi ad organismi, enti, associazioni, coope-	
	rative aventi finalità similari;	
	- attività nel settore della scuola e della formazione:	
	- interventi di animazione nelle scuole, nei quartieri, nei	
	centri civici, nei luoghi di aggregazione sociale, nei parchi	
	pubblici, in particolare:	
	a. gestione di botteghe culturali e ludoteche e centri socio	
	educativi;	
	b. produzione, noleggio e vendita di giochi, materiale didat-	
	tico, audio visivi, documentazione, in particolare pubblica-	
	zioni rivolte alla prevenzione degli stati di dipendenza ed	

	emarginazione;	
	c. gestione di impianti sportivi ed edifici scolastici;	
	d. promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare	
	ai partecipanti all’iniziativa o all’attività sociale stru-	
	menti idonei al reinserimento sociale ed alle qualifiche pro-	
	fessionali nonché alla formazione cooperativistica anche con	
	il contributo della U.E., degli enti pubblici e privati in	
	genere e/o singoli.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci la cooperativa deve rispettare il principio della parità	
	di trattamento tra i soci.	
	La società cooperativa potrà svolgere la propria attività an-	
	che con terzi.	
	Nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigen-	
	te, la Società potrà stimolare lo spirito di previdenza e di	
	risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto socia-	
	le. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La Società potrà effettuare l'emissione di strumenti finan-	
	ziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a	
	investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e	
	ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies del-	
	le disposizioni attuative.	

	La Società potrà aderire, ai sensi dell'art. 2545-septies del	
	codice civile ad un Gruppo Cooperativo Paritetico.	
	La Società potrà, occasionalmente e con esclusione di ogni	
	attività finanziaria riservata di cui alla normativa prevista	
	dalla Legge 2 gennaio 1991 numero 1 e del D.L. 3 marzo 1991	
	numero 143 convertito nella Legge 5 luglio 1991 numero 197	
	del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 numero 385, compiere	
	ogni altra attività ed operazione commerciale, amministrativa	
	e finanziaria, mobiliare ed immobiliare connessa all'oggetto	
	sociale o che comunque ne integri e ne agevoli la realizza-	
	zione ed assumere rappresentanze e partecipazioni in imprese	
	aventi oggetto affine o connesso al proprio; essa in partico-	
	lare può compiere operazioni commerciali ed industriali, ipo-	
	tecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la	
	permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti	
	immobiliari; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento	
	con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, conceden-	
	do le opportune garanzie reali e personali; concedere fi-	
	dejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; assu-	
	mere partecipazioni ed interessenze in Società ed imprese,	
	nel rispetto delle disposizioni di Legge; partecipare a con-	
	sorzi od a raggruppamenti di imprese.	
	Potrà altresì richiedere finanziamenti agevolati e/o contri-	
	buti in conto capitale a valere sui fondi di qualsiasi stru-	
	mento legislativo.	

	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 5 - NUMERO E REQUISITI	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria attività lavorativa o professionale.	
	5.3 Ai soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo sono richiesti, in particolare, i seguenti requisiti: attitudini e capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione; possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto dalla normativa italiana e comunitaria. Ai soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa.	
	5.4 Ricorrendo i presupposti di legge, possono altresì essere	

	soci e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali.	
	5.5 Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività	
	nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno i-	
	scritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero	
	complessivo non potrà superare la metà del numero complessivo	
	dei soci.	
	5.6 Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consenti-	
	ta l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrati-	
	vi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	della società. In nessun caso possono essere soci coloro che	
	esercitano in proprio imprese o partecipano a società che,	
	secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovi-	
	no, per l'attività svolta in effettiva concorrenza con que-	
	st'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	5.7 Possono infine essere ammessi alla Cooperativa soci sov-	
	ventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59.	
	ART. 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI	
	6.1 Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà	
	essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di	
	soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le perso-	

	ne fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro	
	inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al rag-	
	giungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci ammessi	
	alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un	
	terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	6.2 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento	
	dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura	
	comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i	
	diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	6.3 Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere ero-	
	gato il ristorno previsto dall'articolo 25, anche in misura	
	inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi	
	di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	6.4 Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta co-	
	munque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del	
	capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.	
	6.5 I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto	
	di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di vo-	
	to solamente nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio. Essi non possono rappresentare altri soci in	
	assemblea.	
	6.6 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	

	non godono dei diritti di cui all'art. 2545-bis del codice	
	civile.	
	6.7 I soci appartenenti alla categoria speciale possono rece-	
	dere nei casi previsti dalla legge e dall' art. 11 del pre-	
	sente statuto. Oltre che nei casi di cui al comma precedente,	
	il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in	
	qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che	
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	6.8 I soci appartenenti alla categoria speciale possono esse-	
	re esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di	
	formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art. 12 del presente statuto. Detti soci possono inoltre	
	essere esclusi qualora, alla data di scadenza del periodo di	
	formazione o di inserimento, l'Organo amministrativo accerti:	
	a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabi-	
	liti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei doveri	
	inerenti la formazione ovvero b) il mancato adeguamento agli	
	standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto	
	degli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazio-	
	ne aziendale.	
	ART. 7 AMMISSIONE	
	7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	domanda scritta all' Organo amministrativo. La domanda dovrà	

	indicare:	
	a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza e codice fiscale;	
	b) l'interesse a far parte della cooperativa;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e	
	dai regolamenti interni;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscri-	
	vere;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi	
	alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;	
	f) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimen-	
	to dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabi-	
	liti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di	
	lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti	
	sulla cooperazione.	
	7.2 Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle	
	persone giuridiche, società, associazioni od enti che inten-	
	dono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di	
	legge, dovrà specificare:	
	1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica,	
	la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della	

	costituzione;	
	2) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la	
	deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la	
	presentazione.	
	7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, se-	
	condo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-	
	tualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,	
	a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. In caso di	
	rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione	
	di rigetto e comunicarla agli interessati. Gli Amministrato-	
	ri, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	ART. 8 - DOMICILIO DEI SOCI	
	8.1 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 15 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata A.R. alla Cooperativa.	
	ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI	
	9.1 Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati: a versare, con le moda-	

	lità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - la	
	quota di capitale sottoscritto; - l'eventuale tassa di ammis-	
	sione fissata dall'organo amministrativo, a titolo rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Ammi-	
	nistratori ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e	
	le deliberazioni e/o decisioni legalmente assunte dai soci e	
	dagli altri organi sociali; c) a partecipare all'attività	
	della società, salvo il verificarsi di una delle cause previ-	
	ste dal presente statuto per la perdita della qualità di so-	
	cio; d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano i-	
	dentici scopi sociali ed esplicino attività concorrente,	
	nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti im-	
	prese aventi oggetto uguale od analogo a quello della coope-	
	rativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministra-	
	tivo accordata in considerazione della tipologia di rapporto	
	di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello	
	stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in coope-	
	rativa; e) a mettere a disposizione le proprie capacità pro-	
	fessionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo	
	stato dell' attività svolta, nonché alla quantità delle pre-	
	stazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo	
	quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato	
	e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa; f) a	

	non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in con-	
	correnza o pregiudizievole agli interessi della Società.	
	ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO	
	10.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o	
	per causa di morte.	
	ART. 11 - RECESSO	
	11.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammis-	
	sione o che non si trovi più in grado di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro -	
	subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la	
	cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo. La dichiarazio-	
	ne di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R.	
	alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60	
	giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupp-	
	sti che a norma di legge e del presente statuto legittimano	
	il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	ricorrere alla procedura arbitrale di cui al successivo	
	art.40.	
	11.2 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e so-	
	cietà, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	

	in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell' esercizio successivo, salvo che la leg-	
	ge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su ri-	
	chiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, deci-	
	da, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichia-	
	razione di recesso.	
	ART. 12 - ESCLUSIONE	
	12.1 L'esclusione può essere pronunciata dall'assemblea, co-	
	<i>munque sulla base del principio di non discriminazione</i> , oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungi men-	
	to degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal	
	rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o delibera-	
	zioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti so-	
	ciali, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni dei	
	soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non superiore	
	a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) - che, previa intimazione da parte degli Amministratori	
	con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamen-	

	to delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute	
	alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa o comunque attività contraria agli inte-	
	ressi sociali;	
	f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti va-	
	lutabili quale notevole inadempimento come definito dall'ar-	
	ticolo 1455 del Codice Civile;	
	g) - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Coopera-	
	tiva;	
	h) - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disci-	
	plinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	i) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.	
	12.2 L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto	
	sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal consi-	
	glio di amministrazione e deve essere comunicata al socio con	
	raccomandata.	
	12.3 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	12.4 Contro la deliberazione di esclusione il socio può ri-	
	correre alla procedura arbitrale di cui al successivo art.	
	40, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione di esclusione.	

	12.5 Salvo diversa e motivata decisione dell'assemblea, lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzio-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	12.6 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	ART. 13 - DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE -	
	OPPOSIZIONE	
	13.1 Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno.	
	13.2 Le controversie che insorgessero tra i soci e la Coope-	
	rativa in mento ai provvedimenti adottati dagli organi compe-	
	tenti su tali materie sono demandate ad arbitrato, ai sensi	
	del successivo art. 40. L'opposizione ai menzionati provvedi-	
	menti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 14 - LIQUIDAZIONE	
	14.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso e-	
	sclusivamente delle quote effettivamente versate, eventual-	
	mente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettiva-	
	mente versato e rivalutato.	

	14.2	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile. Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies, il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di cinque anni, con corresponsione degli interessi legali.
		ART. 15 - MORTE DEL SOCIO
	15.1	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Per i soci fondatori a richiesta degli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società può subentrare alla partecipazione del socio un solo erede previa delibera dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare l'erede subentrante a socio. Nel caso in cui gli eredi siano sprovvisti dei requisiti per l'ammissione gli stessi hanno diritto al

	rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente	
	aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposi-	
	zioni dell'articolo precedente.	
	ART. 16 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RE-	
	SPONSABILITÀ DEI SOCI USCENTI E DEI LORO EREDI	
	16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	16.2 Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale. Il socio che	
	cessa di far parte della Società risponde verso questa, per	
	il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di	
	quota hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimen-	
	to del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della	
	Società; il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI - STRUMENTI FINANZIARI	

	ART. 17 SOCI SOVVENTORI - STRUMENTI FINANZIARI	
	17.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente Statuto, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo	
	comma del precedente art. 5, possono essere ammessi nella Co-	
	operativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n.59. Con deliberazione dell'assemblea, la Coo-	
	perativa può inoltre emettere titoli di debito, nonché stru-	
	menti finanziari privi di diritti di amministrazione, da of-	
	frire in sottoscrizione solo ad investitori professionali	
	soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali	
	e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi del-	
	l'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 2526, ultimo comma c.c.	
	nonché dell'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione	
	del codice civile. In tal caso, con regolamento approvato	
	dalla stessa assemblea, sono stabiliti: - l'importo comples-	
	sivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il rela-	
	tivo valore nominale unitario; - le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi; - il termine di scadenza e le	
	modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabi-	
	lisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo am-	
	ministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	ART. 18 CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI	
	18.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	

	da quote trasferibili del valore di € 50,00 (cinquanta/00)	
	ciascuna.	
	ART. 19 SOTTOSCRIZIONE E ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI	
	SOVVENTORI	
	19.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei	
	soci in occasione dell'emissione delle quote destinate ai	
	sovventori, dette quote possono essere sottoscritte e trasfe-	
	rite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministra-	
	tivo. A tal fine il socio che intenda trasferire le quote de-	
	ve comunicare all'Organo amministrativo, con lettera racco-	
	mandata A.R., l'ammontare della quota posta in vendita, il	
	prezzo richiesto e il nominativo dell'acquirente o degli ac-	
	quirenti. L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di manca-	
	to gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire le quota, l'organo amministrativo dovrà	
	provvedere ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il so-	
	cio potrà vendere le proprie quote al soggetto da lui indica-	
	to.	
	ART. 20 DELIBERAZIONE DI EMISSIONE	
	20.1 L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori de-	
	ve essere disciplinata con decisione dei soci che deve stabi-	
	lire: a) - l'importo complessivo dell'emissione; b) - l'even-	
	tuale esclusione o limitazione, su proposta motivata dall'Or-	
	gano amministrativo, del diritto di opzione dei soci coopera-	

	tori sulle quote emesse; c) - il termine minimo di durata del	
	conferimento; d) - i diritti patrimoniali di partecipazione	
	agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote,	
	fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividen-	
	do previsto per i soci cooperatori; e) - i diritti patrimo-	
	niali in caso di recesso.	
	20.2 A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi com-	
	presi i destinatari delle quote che siano anche soci coopera-	
	tori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei so-	
	ci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sov-	
	ventori non devono in ogni caso superare i limiti di legge.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di	
	privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d),	
	qualora si debba procedere alla riduzione del capitale socia-	
	le a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul	
	fondo costituito mediante i conferimenti dei soci finanziato-	
	ri in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale con-	
	ferito dai soci cooperatori. La decisione dei soci stabilisce	
	altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo ammini-	

	strativo ai fini dell'emissione delle quote.	
	ART. 21 RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI	
	21.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovven-	
	tori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il ter-	
	mine minimo di durata del conferimento stabilito dalla deci-	
	sione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo. Ai soci sovventori si applicano le di-	
	sposizioni previste a proposito dei soci cooperatori, in	
	quanto compatibili con la natura del rapporto; non si appli-	
	cano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e	
	le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 22 - PATRIMONIO SOCIALE	
	22.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1)- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote del valore nominale ciascuna di € 50,00	
	(cinquanta/00); la quota complessiva detenuta da ciascun so-	
	cio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale;	
	b) - dalla riserva legale formata con quote degli utili di	
	cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non	

	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;	
	c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;	
	d) - da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto.	
	22.2 E' vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.	
	22.3 Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.	
	ART. 23 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE	
	23.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve dare comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio	

	cio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego	
	il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione	
	può ricorrere alla procedura arbitrale di cui al successivo	
	art. 40.	
	ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO D'ESERCIZIO	
	24.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposi-	
	zioni di legge. Il bilancio deve essere presentato alla deci-	
	sione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine	
	di 180 giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla re-	
	dazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione.	
	24.3 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera	
	sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) - a	
	riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito	
	dalla legge; b) - ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate	
	dalla legge; c) - ad eventuale rivalutazione del capitale so-	
	ciale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7	

	della legge 31 gennaio 1992 n. 59; d)- ad eventuali dividendi	
	ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in	
	misura non superiore al limite stabilito dal codice civile	
	per le cooperative a mutualità prevalente; e) - al fondo per	
	la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali nella misu-	
	ra massima fissata dal D.lgs. n. 112/2017.	
	24.4 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto	
	l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.	
	24.5 Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la di-	
	stribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura	
	massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci coope-	
	ratori in misura superiore. a due punti rispetto al massimo	
	previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).	
	ART. 25 - RISTORNI	
	25.1 Qualora i risultati economici di esercizio lo consenta-	
	no, la decisione dei soci che approva il bilancio può desti-	
	nare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ul-	
	teriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle	
	vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti	
	forme: - erogazione diretta; - aumento gratuito delle quote	

	detenute da ciascun socio; - emissione ed attribuzione gra-	
	tuita di quote di sovvenzione. Allo stesso modo la suddetta	
	decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei tratta-	
	menti di cui sopra operato dagli amministratori.	
	25.2 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in	
	ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coope-	
	rativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in ap-	
	posito regolamento, e comunque tenendo conto dei seguenti e-	
	lementi: a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso del-	
	l'anno; b) la qualifica / professionalità; c) i compensi ero-	
	gati; d) il tempo di permanenza nella società; e) la tipolo-	
	gia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	ART. 26 - DECISIONI DEI SOCI	
	26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro compe-	
	tenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argo-	
	menti sottoposti alla loro approvazione da uno o più ammini-	
	stratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: a)	
	- l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e	
	la ripartizione dei ristorni; b) - la nomina dell'organo am-	
	ministrativo; c) - la nomina nei casi previsti dall'articolo	

	2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o	
	del revisore; d) - le modificazioni dell' atto costitutivo e	
	dello statuto; e) - la decisione di compiere operazioni che	
	comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci; f) l'approvazione dei regolamenti	
	interni e l'istituzione del prestito soci; g) la nomina dei	
	liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione. Re-	
	lativamente alle materie di cui alle precedenti lettere a),	
	b) e c), le decisioni dei soci possono essere adottate me-	
	diante consultazione scritta o sulla base del consenso e-	
	spresso per iscritto. Le decisioni aventi per oggetto le ma-	
	terie di cui alle precedenti lettere d), e) ed f), quelle re-	
	lative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgi-	
	mento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri	
	argomenti per i quali la legge o il presente statuto espres-	
	samente prevedano tale procedura devono essere adottate me-	
	diante deliberazione assembleare con metodo collegiale; detta	
	procedura dovrà altresì essere adottata quando lo richiedano	
	uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo dei voti di tutti i soci.	
	ART. 27 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O	
	CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO	
	27.1 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione	
	del consenso espresso per iscritto, ove adottata ai sensi di	

	legge e del presente statuto, non è soggetta a particolari	
	vincoli e potrà svolgersi con le modalità prescelte dal sog-	
	getto che attiva il procedimento decisionale, purché sia as-	
	sicurato a ciascun socio avente diritto di voto il diritto di	
	partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aven-	
	ti diritto adeguata informazione in merito al suo oggetto. La	
	decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un	
	unico documento ovvero di più documenti che contengano il me-	
	desimo testo di decisione da parte di tanti soci portatori	
	della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con di-	
	ritto di voto. Restano comunque salve le disposizioni di leg-	
	ge o del presente statuto che, per particolari decisioni, ri-	
	chiedono diverse specifiche maggioranze. Il procedimento de-	
	cisionale in forma scritta dovrà concludersi entro 15 (quin-	
	dici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato	
	nella proposta di decisione. Il socio che, entro il termine	
	di cui sopra, non comunica espressamente il proprio consenso	
	od il proprio dissenso è considerato contrario alla proposta	
	avanzata. Le decisioni così assunte devono essere trascritte	
	senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro	
	delle decisioni dei soci; la relativa documentazione è con-	
	servata dalla società. Colui che ha assunto l'iniziativa del	
	procedimento, decorso il termine stabilito per il perfeziona-	
	mento dello stesso, dovrà comunicare agli organi sociali ed a	
	tutti i soci se la decisione è stata validamente assunta ov-	

	vero se è stata respinta, indicando distintamente il nomina-	
	tivo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi	
	non si è pronunziato. Alla decisione così adottata verrà data	
	esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.	
	ART. 28 - ASSEMBLEE	
	28.1 La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi - dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di im-	
	possibilità o inattività dei soggetti così indicati, ad opera	
	del collegio sindacale, se nominato, o anche di un socio -	
	mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto	
	meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di	
	quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera racco-	
	mandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (com-	
	presi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi	
	diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi	
	a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di	
	posta elettronica comunicati dai soci alla società e debita-	
	mente annotati sul detto libro soci). L'avviso deve contenere	
	l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o al-	
	trove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento	
	delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci	

	con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci,	
	se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si oppon-	
	ga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli ammini-	
	stratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano perso-	
	nalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di es-	
	sere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da	
	trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa	
	discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere	
	conservata agli atti della società.	
	ART. 29 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI	
	29.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti	
	soci portatori della maggioranza assoluta dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci in-	
	tervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	29.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei	
	soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti al-	
	l'ordine del giorno. Per deliberare l'esclusione dei soci	
	fondatori (coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo)	
	sarà peraltro necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci pre-	
	senti e rappresentati. Restano comunque salve le disposizioni	
	di legge o del presente statuto che, per particolari decisio-	
	ni, li chiedono diverse specifiche maggioranze.	
	ART. 30 - VOTAZIONI	

	30.1 Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	ART. 31 - DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA	
	31.1 Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni	
	mediante consultazione scritta o consenso espresso per i-	
	scritto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da	
	almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versa-	
	menti delle quote sottoscritte.	
	31.2 Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; per i soci sovventori	
	si applica il precedente art. 19. I soci che, per qualsiasi	
	motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea,	
	hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega	
	scritta, da conservarsi dalla società, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o	
	sindaco.	
	31.3 Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	ART. 32 - PRESIDENZA DELL' ASSEMBLEA	
	32.1 L'Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed	
	in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'As-	
	semblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	

	L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verba-	
	le è redatto da un notaio.	
	ART. 33 - AMMINISTRAZIONE	
	33.1 La società sarà amministrata, su decisione dei soci in	
	sede di nomina da un consiglio di amministrazione composto da	
	3 a 7 membri, secondo il numero determinato dai soci al mo-	
	mento della nomina.	
	33.2 La maggioranza dei componenti il Consiglio di ammini-	
	strazione sono scelti tra i soci cooperatori.	
	33.3 L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi	
	o per il diverso termine stabilito dall'assemblea all'atto	
	della nomina, nel rispetto delle vigenti norme di legge. Gli	
	amministratori sono rieleggibili.	
	33.4 Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria deci-	
	sione, al momento della nomina del Consiglio, il Consiglio	
	stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il	
	Vice Presidente; <i>non può assumere il ruolo di Presidente un</i>	
	<i>soggetto rappresentante di uno degli enti di cui all'articolo</i>	
	<i>4 comma 3 del D.lg.s n. 112/2017.</i>	
	ART. 34 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI	
	34.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordi-	
	naria della Società, esclusi solo quelli riservati alla deci-	
	sione dei soci dalla legge o dal presente statuto.	

	34.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci , ad uno o più dei suoi	
	componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure	
	ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componen-	
	ti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali mo-	
	dalità di esercizio della delega.	
	ART. 35 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI	
	AMMINISTRAZIONE	
	35.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presi-	
	dente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deli-	
	berare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo	
	dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato. La	
	convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato -	
	a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità co-	
	munque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento	
	- almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in	
	modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati,	
	ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	35.2 Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in	
	carica. Anche senza formale convocazione le riunioni del Con-	
	siglio di Amministrazione sono valide quando intervengono	

	tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se no-	
	minati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti dei Consiglieri presenti.	
	ART. 36 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	
	36.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti	
	del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad in-	
	tegrare detto organo; gli amministratori così nominati riman-	
	gono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero si-	
	no alla prima occasione in cui i soci stessi assumono una de-	
	cisione mediante consultazione scritta o sulla base del con-	
	senso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provve-	
	dere alla loro conferma o sostituzione. Se viene meno la mag-	
	gioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devo-	
	no ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei	
	mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Ammi-	
	nistratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere	
	fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione.	
	36.2 In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun so-	
	cio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione	
	degli amministratori venuti a mancare.	
	36.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del ter-	
	mine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è	
	stato ricostituito. I Consiglieri che, senza giustificato mo-	

	tivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni	
	del consiglio decadono dalla carica.	
	ART. 37 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	
	37.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese so-	
	stenute per conto della Società nell'esercizio delle loro	
	mansioni. Spetta alla decisione dei soci determinare i com-	
	pensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, senti-	
	to il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determina-	
	re il compenso dovuto agli Amministratori investiti di parti-	
	colari incarichi.	
	ART. 38 - RAPPRESENTANZA	
	38.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giu-	
	dizio. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è per-	
	ciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o	
	da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze. Esso ha anche la facoltà	
	di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passi-	
	ve riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudi-	
	ziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisd-	
	zione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente,	
	ove nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pub-	
	blici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova	
	dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Presidente del	

	Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di Ammini-	
	strazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo. Hanno altresì la rappresentanza della	
	cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei	
	limiti delle materie loro delegate.	
	ART. 39 - COLLEGIO SINDACALE	
	39.1 Il Collegio Sindacale, nei casi in cui è nominato ai	
	sensi di legge, è composto di tre sindaci effettivi e due	
	supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i prescritti re-	
	quisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono	
	pure alla nomina del Presidente del Collegio.	
	39.2 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data della decisione dei soci di approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono riev-	
	leggibili. Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di	
	cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il con-	
	trollo legale dei conti sulla società, salvi i casi in cui	
	detto controllo contabile non debba essere esercitato da al-	
	tri soggetti, ai sensi di legge. Al Collegio Sindacale si ap-	
	plicano le relative disposizioni dettate in tema di società	
	per azioni.	
	ITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	ART. 40 - CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE/ARBITRATO	

	40.1	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti socia-
		li, comprese quelle relative alla validità delle delibere as-
		sembleari, promosse da o contro soci, da o contro la società,
		ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi so-
		ciali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di
		conciliazione, secondo l'apposito regolamento del servizio
		della Camera di Commercio di , con gli ef-
		fetti previsti dagli artt. 38 e ss d.lgs n° 5/2003.
	40.2	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche
		le controversie promosse da amministratori, liquidatori e
		sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la pre-
		sente clausola per essi vincolante dal momento dell'accetta-
		zione del relativo incarico.
	40.3	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, co-
		me prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dal-
		la comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le
		parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitra-
		to rituale secondo diritto, in conformità dell'apposito rego-
		lamento del servizio della Camera di Commercio di Nuoro che
		provvederà alla nomina di un arbitro.
	40.4	Le modifiche della presente clausola compromissoria de-
		vono essere approvate con delibera assembleare assunta con la
		maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I so-
		ci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta
		giorni, esercitare il recesso.

	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 41 - SCIoglimento ANTICIPATO	
	41.1 La società si scioglie nei casi e con le modalità previ-	
	ste dalla legge. In caso di scioglimento della società, l'as-	
	semblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori	
	determinando:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio, in caso di pluralità di liquidatori;	
	- a quali di essi spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri spettanti ai liquidatori.	
	ART. 42 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE	
	42.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine:	
	- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente ver-	
	sato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59.	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 43 - REGOLAMENTI	
	43.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i so-	
	ci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	

	dell'attività mutualistica l'Organo amministrativo potrà ela-	
	borare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamen-	
	ti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei	
	Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	ART. 44 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ PREVALENTE	
	44.1 Si riassumono i requisiti mutualistici, già indicati nei	
	precedenti articoli statutari, ai sensi dell'art. 2514 del	
	Codice Civile:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	

	ART. 44 - RINVIO	
	44.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V	
	del codice civile, contenente la "disciplina delle società	
	cooperative", e dalle leggi speciali sulla cooperazione si	
	applicano le norme sulla società a responsabilità limitata,	
	in quanto compatibili.	
	44.2 Considerando lo status di impresa sociale di diritto si	
	applicano, nel rispetto della normativa in materia di coope-	
	rativa sociale e di cooperative, in quanto compatibili le	
	norme del d.lgs. n. 112/2017 in materia di Impresa sociale.	
	Angioi Antonio Liberato	
	Masala Davide	
	Delussu Francesca Rimedia	
	Gianni Fancello	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 MARZO	
	2005, N.82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.	
	Atto registrato presso l'ufficio delle Entrate di Nuoro in	
	data <u>11/07/2024</u>.	
	Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi del-	
	l'Art.82, comma 5, del CDTs (D.Lgs 117/2017).	